



TRIBUNALE di FIRENZE

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r. g. 13033/2024 promosso da:

██ nato a ██████████ il ██████████ e
residente a ██████████ via ██████████ rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesca Pucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 50124 - Firenze,
Via Villani n. 42

reclamante

Nei confronti di

██ nata a ██████████ il ██████████ e residente in
████████████████████ Via ██████████ in proprio e nella sua qualità di ADS della
sorella ██████████ rappresentate e difese dall'Avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio

resistente

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Governatori	Presidente
dott.ssa Monica Tarchi	Giudice rel.
dott.ssa Daniela Garufi	Giudice

ha pronunciato la seguente

DECRETO

1. Con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato in data 18/07/2024, ██████████ ha impugnato il provvedimento del Giudice Tutelare dott.ssa ██████████ emesso in data 06/06/2024 nell'ambito della procedura n. 3477/2008, con il quale il detto Giudice ha rigettato la richiesta - formulata dal reclamante nel novembre 2023 - di sostituzione della sorella ██████████ A.d.S. della sorella ██████████ sin dal 2008 (affetta da grave deficit cognitivo e relazionale), per omessa attenzione alle esigenze di vita della amministrata, tra cui la mancata frequentazione al centro Diurno alla quale era iscritta prima del Covid, nonché in relazione allo stato di disordine e

sporcizia in cui versa l'immobile di [REDACTED] ove la stessa vive con l'anziana madre [REDACTED] per non aver provveduto a tempestiva assunzione di persona addetta alle pulizie; con il medesimo provvedimento il G.T. [REDACTED] ha autorizzato l'A.d.S. [REDACTED] a promuovere un ricorso d'urgenza nei confronti dell'odierno reclamante onde ottenere l'autorizzazione giudiziale a svolgere - presso l'abitazione ove l'amministrata vive con la madre - taluni lavori di ristrutturazione dell'immobile, cui l'odierno reclamante si è opposto sia per la tipologia di lavori che per la spesa (cui si era dichiarato indisponibile, pur a fronte della dichiarata disponibilità della [REDACTED] di farsene totalmente carico), in quanto privo dell'impianto di riscaldamento e necessitante di lavori di riammodernamento (immobile del quale ciascuno dei tre fratelli [REDACTED] è comproprietario, in esito al decesso avvenuto nel 2006 del padre [REDACTED] nella misura dell'11%, mentre la [REDACTED] è titolare della residua quota) come da preventivi sottoposti all'attenzione del G.T. [REDACTED] infine, il reclamante ha impugnato il provvedimento del 6/06/2024 nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese della fase endo-procedimentale attivata con l'istanza di sostituzione formulata a novembre 2023, nella misura di e. [REDACTED] oltre accessori; [REDACTED] ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di: *“revocare [REDACTED] e nominare con urgenza, in via definitiva ed a tempo indeterminato, un nuovo amministratore di sostegno alla sorella [REDACTED] disporre e/o autorizzare l'assunzione di una collaboratrice domestica per una/due volte alla settimana per 3 ore ciascuna”* in via istruttoria ha chiesto: *“ordinarsi all'ADS la produzione e/o l'esibizione della planimetria dell'abitazione in oggetto; invitarsi l'ADS a fornire un nuovo preventivo relativo al rifacimento della cucina e della veranda o, comunque, a precisare quali degli interventi edilizi elencati nel primo preventivo si intendano effettuare”*.

2. Con comparsa di costituzione depositata in PCT il 7/08/2024, si è costituita nel presente giudizio di reclamo [REDACTED] nella sua qualità di A.d. S. della sorella [REDACTED] con la quale ha chiesto al Tribunale: *“ IN VIA PRELIMINARE: disporre un differimento - alla seconda metà del mese di settembre 2024 - dell'udienza del 21 agosto 2024 h.11.00 come fissata con il provvedimento del 22.07.2024, e ciò in forza delle ragioni suesposte; IN RITO E NEL MERITO: rigettare, in quanto inammissibile ovvero infondato, il reclamo ex adverso proposto, in virtù delle causali esposte nel presente atto; Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio. AI SENSI DELL'ART. 96 Cpc: condannare il reclamante al pagamento, in favore della Sig.ra [REDACTED] e/o della amministrata [REDACTED] della somma che sarà ritenuta provata e/o di Giustizia in forza della responsabilità ex art. 96 Cpc gravante sul reclamante in conseguenza della introduzione del presente giudizio di reclamo. In via*

istruttoria si chiede acquisizione fascicolo VG 3477/24 (precisando che questa difesa non vi ha più accesso)”.

3. Con decreto del 19/08/2024 il Tribunale, ritenuta documentata la dedotta incapacità a comparire dell’A.d.S. [REDACTED] e del proprio legale avv. [REDACTED] ha disposto il rinvio dell’udienza di trattazione del reclamo al giorno 11/09/2024; in tale sede sono comparsi davanti al Collegio il reclamante e la reclamata con i rispettivi legali, i quali hanno rappresentato le rispettive posizioni; all’esito il reclamante ha concluso come sopra rappresentato mentre la reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo con condanna di controparte alle spese anche del presente grado di giudizio; all’esito, il Tribunale ha riservato la decisione.

4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento emesso dal G.T. dott.ssa [REDACTED] in data 06/06/2024 nell’ambito della procedura n. 3477/2008, sia fondato e debba essere accolto.

E’ emerso, infatti, che la beneficiaria, [REDACTED] vive assieme alla madre in un appartamento che necessita di assidua pulizia versando in condizioni di grave disordine sia a causa della impossibilità dell’A.d.S. [REDACTED] a farsene carico a causa del recente infortunio sia a causa della sindrome di ‘accumulo’ da cui è affetta la madre [REDACTED] (v. fotografie prodotte dal reclamante), di tal chè vi è un concreto rischio di un progressivo peggioramento della salute psico-fisica della amministrata, dovendosi prendere atto del fatto che la [REDACTED] non risulta più in grado di provvedere alle faccende domestiche e che l’A.d.S. non ha tempestivamente provveduto alla assunzione di una persona addetta alle pulizie pe far fronte alle esigenze di igiene e pulizia della casa; è emerso, altresì, che l’amministrata [REDACTED] non frequenta più dal 2020 il Centro Diurno che rappresentava per la medesima un’importante fonte di assistenza e socializzazione; risulta, pertanto che l’attuale A.d.S. non è intervenuta adeguatamente per risolvere tali problematiche, nonostante la loro evidenza, trascurando di fatto (forse anche a causa del recente infortunio) la cura della sorella disabile (e, contestualmente, della anziana madre), venendo meno ai doveri di cui all’art. 407 e ss c.c., che impongono un’attività diligente volta a garantire la protezione e il miglior interesse della persona sottoposta alla misura; rileva, altresì, il Collegio che sussiste un evidente conflitto tra i familiari della beneficiaria che risulta oggettivamente dannoso per il corretto svolgimento del ruolo di amministratore di sostegno e, conseguentemente, per il benessere della beneficiaria, potendo tale conflitto, qualora non venga interrotto, causare ulteriori situazioni di stallo e/o negligenza; ne consegue che appare opportuno sostituire l’amministratore di sostegno, [REDACTED] con un soggetto terzo e imparziale che viene individuato nella figura dell’avv. [REDACTED]

██████████ del foro di Firenze (il quale potrà provvedere ad assumere personale per la pulizia dell'alloggio e presentare nuovi preventivi al G.T. titolare del procedimento per la ristrutturazione dell'immobile, nonché assumere le più opportune iniziative a tutela della amministrata), il quale dovrà comparire davanti al Giudice tutelare nell'udienza che verrà fissata per l'accettazione dell'incarico e la prestazione del giuramento; ne consegue che la richiesta istruttoria avanzata dal reclamante, ██████████ di *“ordinarsi all'ADS la produzione e/o l'esibizione della planimetria dell'abitazione in oggetto; invitarsi l'ADS a fornire un nuovo preventivo relativo al rifacimento della cucina e della veranda o, comunque, a precisare quali degli interventi edilizi elencati nel primo preventivo si intendano effettuare”* deve essere dichiarata inammissibile, avendo ad oggetto una materia che dovrà essere previamente sottoposta dal nuovo A.d.S. ad autorizzazione del G.T. titolare del procedimento.

4. Quanto alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza (il reclamante perde sulla richiesta relativa ai lavori di ristrutturazione; la resistente perde sulla domanda di sostituzione di A.d.S.), di tal chè sia per il primo che per il secondo grado devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, come sopra composto, decidendo nel contraddittorio tra le parti, in via definitiva così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda istruttoria di ██████████ di ordinare all'ADS la produzione e/o l'esibizione della planimetria dell'abitazione in cui vive l'amministrata ovvero fornire un nuovo preventivo relativo ai lavori di ristrutturazione;
- revoca l'amministratore di sostegno ██████████ nominando nuovo amministratore di sostegno di ██████████ l'avv. ██████████ del foro di Firenze;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di primo e secondo grado.

Manda al G.T. per la fissazione di udienza per l'accettazione dell'incarico e prestazione di giuramento da parte dell'ADS nominato.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11/09/2024 su relazione della dott.ssa

██████████
La Presidente

dott.ssa Silvia Governatori

La Giudice
dott.ssa Monica Tarchi